



Prot. 1472 del 13/02/2025

## IL DIRETTORE

**PREMESSO** che il mandato della rappresentante studentesca nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio sta giungendo a scadenza;

**VISTA** la legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge n. 508 del 1999;

**VISTO** il D.P.R. 132 del 2003;

**VISTO** lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

**VISTO** il Regolamento didattico dell'Accademia di Belle Arti di Venezia;

**RICHIAMATO** il regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito Università Ca' Foscari), dell'Università Iuav di Venezia (di seguito Università Iuav) e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (di seguito Accademia) nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU (di seguito Regolamento);

**CONSIDERATO** che costituisce Ente ai sensi della legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 sopra menzionata anche il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia (di seguito Conservatorio), istituto di istruzione superiore di grado universitario;

**CONSIDERATO** che l'Università Iuav svolgerà i compiti e le funzioni di sede degli organi delle elezioni;

**RITENUTA** l'opportunità, anche per ragioni di economicità ed efficienza, di indire le elezioni in oggetto congiuntamente a quelle indette per il rinnovo delle rappresentanze studentesche di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale per la costituzione del senato degli studenti dell'Università Iuav per il biennio 2025/2027 e per la nomina delle rappresentanze studentesche dell'Università Ca' Foscari;

**SENTITE** ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, l'Università Ca' Foscari, l'Accademia e il Conservatorio in merito alle date individuate per lo svolgimento delle elezioni;

## DECRETA

### Articolo 1 – Indizione

1. Sono indette, per i giorni **8, 9 e 10 aprile 2025**, le elezioni di un rappresentante della comunità studentesca dell'Università Ca' Foscari, dell'Università Iuav, dell'Accademia e del Conservatorio nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU di Venezia.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno, mediante procedura informatica, dalle ore **9.00 dell'8 aprile 2025 alle ore 12.00 del 10 aprile 2025**.



3. Ulteriori specifiche circa l'utilizzo della procedura informatica saranno fornite alla comunità studentesca almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni.

4. Considerata la modalità telematica non si applicano gli articoli 7 commi 2 e 3, 12, 13, 14 comma 1, 15 commi 1 e 2, 16 comma 1, 17 del Regolamento.

### **Articolo 2 – Organi elettorali unificati**

1. Con successivo decreto si provvederà alla costituzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento elettorale citato in premessa, della commissione elettorale unificata e dell'ufficio elettorale unificato, che avranno sede presso l'Università Iuav di Venezia.

### **Articolo 3 – Elettorato**

1. Possono votare, cioè, costituiscono l'elettorato attivo, presso i rispettivi enti, le persone regolarmente iscritte ai corsi di studio delle quattro strutture, comprese quelle iscritte alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Possono essere elette, costituiscono cioè l'elettorato passivo, tutte le persone, in corso e fuori corso, regolarmente iscritte agli enti, purché in possesso del godimento dei diritti politici.

3. Le liste dell'elettorato attivo sono consultabili a decorrere dalla data di protocollazione del presente provvedimento e fino al 19 marzo 2025 facendone richiesta all'ufficio affari istituzionali via e-mail all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it).

4. Coloro che, pur avendone diritto, non compaiono nelle liste di cui al comma 3, possono fare richiesta di rettifica e integrazione presso il servizio affari istituzionali dell'Università Iuav scrivendo all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it).

5. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla commissione elettorale unificata.

### **Articolo 4 - Liste delle candidature**

1. Le liste delle candidature, contraddistinte da una sigla o breve denominazione atta a identificare la lista stessa e con numero di persone candidate variabile da una a tre, devono essere depositate su apposito modulo presso l'ufficio elettorale unificato. È possibile consegnare le liste **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30** presso il servizio affari istituzionali dell'Università Iuav nella sede dei Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia.

**2. Il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato alle ore 16.30 di giovedì 6 marzo 2025.**

3. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la commissione elettorale unificata invita il/la rappresentante ufficiale a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

4. Ciascuna lista è depositata da una persona presentatrice non candidata (di seguito persona rappresentante ufficiale di lista) che ne diviene rappresentante ufficiale ed effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista.

5. Ciascuna lista depositata deve essere presentata mediante sottoscrizione di minimo trenta e massimo quaranta elettrici ed elettori.



La raccolta e il deposito delle sottoscrizioni presso l'ufficio elettorale unificato entro i termini stabiliti dal precedente comma 2 sono a cura e sotto la responsabilità della persona rappresentante ufficiale di lista di cui al successivo comma 4, che garantisce a ogni effetto l'esattezza dei dati e l'autenticità delle firme. Per la validità delle sottoscrizioni è necessario utilizzare gli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio elettorale unificato ai quali deve essere allegata la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un valido documento di riconoscimento per ogni persona sottoscrittrice.

Le persone che sottoscrivono le liste delle candidature non possono essere candidate e non possono sottoscrivere più di una lista.

6. La regolarità della posizione negli studi delle persone presentatrici e candidate è accertata dai competenti servizi dei rispettivi enti.

7. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni negli studi irregolari la commissione elettorale unificata invita la persona rappresentante ufficiale di lista a integrare entro tre giorni la lista delle candidature.

8. Qualora risultasse irregolare la posizione negli studi della persona rappresentante ufficiale di lista, la lista è esclusa dalle elezioni.

9. Entro cinque giorni dal termine di cui al precedente comma 2 la commissione elettorale unificata pubblica le liste attribuendo a esse un numero d'ordine progressivo per sorteggio.

#### **Articolo 5 – Propaganda elettorale**

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

2. Sono assicurate pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda elettorale.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

#### **Articolo 6 – Schede elettorali**

1. È possibile esprimere un solo voto di lista e un solo voto di preferenza.

#### **Articolo 7 – Pubblicità e tutela delle operazioni di voto**

1. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sull'elettorato.

#### **Articolo 8 – Accertamento dei votanti e computo dei voti**

1. Considerata la votazione con modalità telematica, i risultati sono trascritti in un apposito verbale, a cura del servizio affari istituzionali dell'Università Iuav, e trasmessi alla commissione elettorale unificata.

2. La commissione elettorale unificata provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero delle persone che hanno partecipato alla votazione.

3. Avverso le decisioni della commissione elettorale unificata, è possibile proporre ricorso al rappresentante legale dell'ente ove ha sede la commissione elettorale unificata, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.



### **Articolo 9 - Proclamazione**

1. La commissione elettorale unificata proclama la persona eletta che viene designata con decreto del rettore dell'Università Iuav di Venezia.
2. Della designazione viene data comunicazione al presidente della Giunta regionale del Veneto, che nomina la rappresentanza studentesca nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU di Venezia con proprio decreto.

### **Articolo 10 - Nomina e decorrenza del mandato**

1. La nomina della persona eletta, la durata e la decorrenza del mandato sarà stabilita dalla Regione del Veneto.

### **Articolo 11 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia al Regolamento citato in premessa.
- 2 Il presente decreto e tutti gli atti connessi a quanto da esso stabilito verranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito web dell'Istituzione.

Il Direttore  
Prof. Riccardo Caldura